



Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse Strumentali
U.O.D. 02 Ufficio Tecnico Manutenzione
Beni Demaniali e Patrimoniali
Ufficio dell' Energy Manager

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI ELEVATORI (ASCENSORI E SERVOSCALE) E DEGLI ACCESSI ELETTROMECCANICI DI TUTTI GLI EDIFICI DI PROPRIETA' O IN DISPONIBILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Il valore annuo del contratto è stabilito in € 200.000,00 (duecentomila/00) oltre IVA per la durata massima di due anni.

PREMESSA

La Direzione Generale per le Risorse Strumentali della Giunta Regionale della Campania, per il tramite dell'U.O.D. 02 – *Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager* (nel seguito, per brevità, “Amministrazione”), al fine di garantire un adeguato sistema di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento degli impianti elevatori (ascensori e servoscala) e degli accessi elettromeccanici di tutti gli edifici di proprietà o in disponibilità, intende stipulare, con un operatore economico, un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs.50/2016, per la realizzazione di tutti i lavori che si renderanno necessari per la durata di due anni, a decorrere dalla sottoscrizione dell'Accordo medesimo.

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'Accordo Quadro, con l'indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa al contratto di affidamento degli interventi di manutenzione.

Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a stipulare, un contratto con il quale assumerà l'impegno dei lavori, entro il limite massimo di importo previsto del contratto ed entro il periodo di validità del contratto stesso.

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Art. 1 – OGGETTO

L'Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori, urgenti e non urgenti, anche di piccola entità, necessari per la manutenzione ed adeguamento degli **impianti elevatori e degli accessi elettromeccanici** degli immobili, siti in tutto il territorio regionale, degli edifici in proprietà o in uso all'Amministrazione.

Gli immobili di cui trattasi sono adibiti prevalentemente ad uso ufficio, ma possono anche avere destinazione diverse (deposito, archivi o altro).

Il presente Capitolato definisce la tipologia degli interventi eseguibili con riferimento ad un determinato arco di tempo. Gli interventi non sono determinati nel numero, ma resi necessari in base alle necessità dell'Amministrazione regionale.

E' prevista altresì l'esecuzione di interventi, imprevedibili ed urgenti, e comunque giudicati tali dalla Direzione Lavori, che per motivi di carattere di pubblica utilità dovranno avere luogo in pronta disponibilità, anche in ore, prefestive e festive.

L'ubicazione, la forma, il numero e l'entità dei lavori che sono oggetto dell'appalto e che dovranno essere realizzati in conformità delle vigenti disposizioni di Legge e con i criteri di buona tecnica risultano, oltre che dal presente Capitolato e dalla tariffa della Regione Campania o tariffario DEI in vigore al momento della stipula del contratto, dalle indicazioni che verranno meglio precisate dalla Direzione Lavori all'atto esecutivo.

Essendo la natura degli interventi direttamente condizionata dalle necessità, spesso imprevedibili, che si evidenzieranno durante il corso del presente Accordo, non risulta possibile l'elaborazione a priori dei progetti, pertanto all'atto dell'ordinativo sarà cura della Stazione Appaltante fornire all'Appaltatore le informazioni tecniche progettuali ritenute utili e necessarie al fine della definizione dell'intervento ordinato e della sua buona riuscita.

L'appaltatore dovrà adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza di persone o cose relative ai fabbricati ed ai locali nei quali sono previsti i lavori di cui al presente appalto.

In particolare quando l'oggetto dei lavori è relativo:

- a) **all'esterno dei fabbricati** dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni ai passanti e a terzi per effetto dell'esecuzione dei lavori;
- b) **all'interno dei locali**, l'Impresa dovrà adottare tutte le misure di sicurezza atte ad evitare danni alle persone o cose, ed eseguire gli stessi, anche in presenza dei dipendenti, organizzandosi opportunamente e procurando i minori disagi possibili.

La firma del Verbale di Controllo da parte del Direttore dei lavori, con tutte le annotazioni in esso riportate, vale come sola accettazione dell'avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall'operatore. E' compito dell'operatore aggiornare il Verbale di Controllo a seguito delle attività eseguite anche in considerazione di eventuali verifiche che il Direttore dei lavori ritenga opportuno svolgere nel corso delle attività

Gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti negli immobili presenti in tutto il territorio regionale.

La localizzazione degli **impianti elevatori (ascensori e servoscale)**, le caratteristiche e il loro numero sono dettagliati nell'elenco **Appendice 3**, la localizzazione degli **accessi elettromeccanici** sono dettagliati **nell'Appendice 4** al presente capitolato.

Altresì, sono oggetto del presente capitolato anche gli impianti che potrebbero essere installati o pervenire durante il periodo contrattuale; per tali impianti l'attività di manutenzione avrà in ogni caso inizio solo a seguito di formale comunicazione scritta da parte del committente. L'elenco sopra citato potrà subire variazione anche in diminuzione a seguito della dismissione o fuori uso di impianti esistenti o di stabili nei quali sono ubicati gli impianti.

L'elenco degli immobili ha solo valore indicativo, pertanto, non potrà costituire titolo per l'Appaltatore per avanzare ragioni o riserve qualsivoglia per eventuali omissioni od erranee indicazioni, dovendo le opere essere eseguite a norma del presente Capitolato, in qualunque stabile o locale si debba provvedere.

L'Accordo Quadro si estende automaticamente agli immobili che dovessero entrare a far parte del patrimonio edilizio dell'Amministrazione, a qualsiasi titolo, o quelli ai quali l'U.O.D. 02 - *Ufficio Tecnico – Manutenzione Beni Demaniali e Patrimoniali – Ufficio dell'Energy Manager* dovesse provvedere quale autorità, anche per conto di terzi, successivamente alla sua sottoscrizione senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

La Stazione Appaltante ha la facoltà di escludere taluni degli stabili compresi nell'Accordo senza obbligo di indennizzo e fermo restando le condizioni contrattuali.

Art. 2 LAVORI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI

I "Lavori di Manutenzione" comprendono l'insieme dei lavori finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti elevatori siti negli immobili in uso o in disponibilità della Regione Campania e sono così definiti:

- **MANUTENZIONE PROGRAMMATA - ordinaria** consistente nel verificare periodicamente gli impianti secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio dell'impianto, come meglio specificato in seguito.
- **MANUTENZIONE MIGLIORATIVA - straordinaria** consistente nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione programmata oppure porre a norma gli impianti per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.
- **REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA'** consistente nell'intervenire H24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

Il presente Capitolato definisce la tipologia dei lavori delle attività straordinarie e ordinarie, queste ultime sono quelle attività, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con una determinata periodicità e frequenza.

I lavori sono volti a garantire il regolare funzionamento e la buona conservazione di tutti gli impianti elevatori oggetto del Contratto e indicati **nell'appendice 1**.

Tali lavori sono disciplinati dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato; in particolare si richiama il D.P.R. n. 162 del 30 aprile 1999 attuativo della Direttiva 95/16 riguardante ascensori e montacarichi ed il D.M. 4 dicembre 2002 riportante l'Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, concernente l'attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori.

Il Fornitore è comunque tenuto a verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di emanazione locale inerenti la materia.

Il servizio deve essere espletato con riferimento a tutti gli elevatori indicati nel seguente elenco:

- Ascensori adibiti al trasporto di persone;
- Ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da persone;
- Servoscala

Le attività ordinarie si distinguono in:

- **Attività ordinarie predefinite**, ovvero tutte le attività periodiche individuate **nell'Appendice 1** al presente Capitolato tecnico da eseguirsi con le frequenze indicate in tale appendice;
- **Attività ordinarie integrative**, ovvero le attività periodiche individuate **nell'Appendice 1** ma richieste con frequenza maggiore rispetto a quella prevista.

2.1 Attività ordinarie

Il servizio prevede l'esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli Impianti Elevatori (ascensori, montacarichi e servoscale) presenti presso gli immobili oggetto dell'accordo quadro ed in particolare:

1. **Manutenzione preventiva e programmata;**
2. **Servizio di reperibilità per eventuali emergenze;**
3. **Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99.**

Il controllo dell'esecuzione di tutte le attività svolte dall'operatore deve risultare da un apposito "Verbale di Controllo" consistente in un elaborato mensile, con lo stato d'avanzamento delle attività previste nel mese immediatamente precedente.

Il Verbale di Controllo deve essere predisposto mensilmente dall'operatore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dal Direttore dei lavori.

I lavori di manutenzione prevedono attività ordinarie remunerate attraverso il pagamento di un canone. Nell'ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Lo scadenziario delle verifiche, con indicazione dei vari impianti, andrà consegnato alla direzione lavori entro giorni 15 (quindici) dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere rigorosamente rispettato.

Ogni intervento di manutenzione programmata dovrà essere contenuto in dettaglio su apposite schede di manutenzione predisposte dalla stazione appaltante, sulle quali andranno indicati, data, ora, tipologia intervento, problemi riscontrati, azioni adottate e necessarie per la risoluzione dei problemi, nominativo del tecnico inviato, nominativo del personale in loco per la verifica e ogni altra informazione utile, che andranno compilate in occasione di ogni verifica e sottoscritte dal tecnico manutentore e da personale in loco appositamente individuato. La scheda di manutenzione andrà poi trascritta su apposito libretto di manutenzione (la tipologia sarà indicata dalla direzione lavori) che andrà conservato nel locale macchina e che dovrà essere costantemente aggiornato.

I componenti sostituiti devono essere posti a verifica del personale di controllo per un periodo di giorni 15 (quindici), trascorsi i quali andranno smaltiti dall'appaltatore e a suo carico, in discarica autorizzata, secondo le normative vigenti in materia; detta operazione andrà indicata nel libretto di manutenzione, con indicazione del nominativo della discarica autorizzata.

Per i servoscala o per gli impianti non dotati di locale macchina dove depositare il libretto di manutenzione, verrà concordato il luogo di deposito di detto libretto (segreterie o altro luogo idoneo). Le schede di manutenzione andranno consegnate alla direzione lavori entro giorni 10 (dieci) dalla scadenza della data di verifica, trascorso il termine verrà applicata una penale pecuniaria pari di Euro 100,00 (centoeuro/00) per ogni giorno di ritardo.

Il libretto di manutenzione conterrà, in dettaglio, tutti gli interventi effettuati sull'impianto, oltre a quelli di manutenzione programmata; l'aggiornamento del libretto di manutenzione andrà eseguito per ogni intervento o sopralluogo effettuato all'impianto. Nel caso in cui, durante le verifiche effettuate dalla stazione appaltante o dalla direzione lavori, vengano riscontrate manchevolezze nella compilazione di detto libretto, verrà applicata una penale pecuniaria a carico dell'appaltatore di Euro 200,00 (duecentoeuro/00).

2.2 Attività di manutenzione preventiva e programmata

Tali attività sono volte a garantire la piena disponibilità e sicurezza degli impianti elevatori oggetto dell'appalto e la predizione temporale delle eventuali attività di ripristino/sostituzione che dovessero rendersi necessarie. A completamento dell'obbligo posto a carico del Fornitore di promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione delle parti rotte o logorate (art.19, punto 5 del citato D.P.R. 29/5/1963, n° 1497) il Fornitore stesso si impegna ad effettuare le necessarie operazioni di manutenzione preventiva degli impianti (regolazioni, sostituzioni di parti, etc.) atte a prevenire il manifestarsi di guasti od anomalie di funzionamento.

Le attività di manutenzione preventiva e programmata dovranno essere eseguite in occasione delle visite di manutenzione preventiva e delle visite finalizzate alla verifica dell'integrità e dell'efficienza di tutti i dispositivi e dei componenti come previsto dal DPR 162/99.

L'elenco, esemplificativo e non esaustivo, delle attività che devono essere effettuate sulle singole unità fondamentali che normalmente costituiscono l'impianto, con le relative frequenze minime, viene riportato all'interno **dell'Appendice 1** al presente Capitolato. Il Fornitore è comunque tenuto ad eseguire tutte le prestazioni obbligatorie (quelle relative al D.P.R. 29/5/1963, n. 1497, art.19).

L'elenco delle verifiche periodiche di cui all'art. 19, punto 4 del citato D.P.R. 29/5/1963, n. 1497 e dell'art. 15 del D.P.R. 30/04/1999, n° 162 viene riportato, all'interno dell'Appendice 1 al presente Capitolato, il risultato di queste verifiche deve essere annotato sul libretto come prescritto dalla legge. Qualsiasi ulteriore attività di controllo e manutenzione, preventiva e periodica (anche qualora si richieda una frequenza maggiore rispetto a quanto indicato all'interno dell'Appendice 1 al presente Capitolato), necessaria a garantire il corretto funzionamento degli impianti deve considerarsi quindi compresa nel canone.

La lubrificazione delle parti dovrà avvenire con lubrificanti a basso impatto ambientale. E' da intendersi compresa la fornitura del grasso, pezzame e fusibili.

Il Fornitore, a norma dell'art. 18 del citato D.P.R. n°1497/1963, deve ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite dal tecnico incaricato a seguito della visita di controllo.

Nell'ambito del presente servizio, è delegata all'operatore, così come richiesto dalla normativa vigente sopra richiamata, la gestione del libretto matricola e dei relativi verbali di collaudo e verifica. Risultano inoltre comprese nelle attività compensate con il canone:

- la redazione dei rapporti sullo stato degli impianti;
- la registrazione delle visite e delle modifiche apportate;
- l'espletamento del pagamento delle Tasse Governative per conto dell'Amministrazione Contraente,

Nel caso in cui l'operatore rilevi un pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio fino a quando l'impianto non sia stato riparato; deve inoltre, informare ai sensi dell'art. 19, punto 7 del citato D.P.R. n. 1497/1963 l'Amministrazione Contraente e l'Organo di Ispezione. In questo caso, ad

ogni accesso dei piani, in posizione visibile e prefissata, dovrà essere applicato, a norma del successivo art. 50 del medesimo D.P.R. n. 1497/1963, un cartello o un segnale per indicare la sospensione del servizio.

Nella manutenzione programmata - ordinaria sono inoltre compresi:

- due visite straordinarie, la prima entro il primo trimestre dall'inizio dell'appalto e la seconda al termine, da parte di un tecnico qualificato a servizio dell'impresa aggiudicataria al fine di predisporre un rapporto di sintesi sullo stato degli impianti che sarà inviato alla Stazione Appaltante.

Le visite dovranno essere comunicate all'Amministrazione che provvederà ad affiancare un suo tecnico durante le operazioni di visita;

- l'assistenza da parte dell'impresa aggiudicataria, con proprio personale qualificato, all'esecuzione delle visite periodiche, che saranno effettuate da ente autorizzato ai sensi delle normative vigenti;
- L'aggiornamento della documentazione relativa agli impianti elevatori, custodita presso il L'UOD 02 della Direzione Generali per le Risorse Strumentali, da effettuarsi ogni mesi 3.

2.3 Attività di manutenzione straordinaria

Sono interventi di messa a norma o per il ripristino degli impianti elevatori che si dovranno realizzare nel corso della vigenza dell'accordo quadro.

L'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di servizio) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

L'Operatore è obbligato ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali relative ai lavori di Manutenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all'art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 75.

Sono a carico dell'Amm.ne gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per i lavori di adeguamento alle nuove Leggi degli impianti esistenti, l'installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorità Governative, nonché i danni causati da manomissioni o da agenti esterni. Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell'Amm.ne, la Ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e se giudicato congruo, seguirà l'ordine di intervento scritto che consisterà in apposito modulo redatto dal tecnico incaricato del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilito la tipologia dell'intervento nel dettaglio, il costo dell'intervento, la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato e s'impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente concordate con la stazione appaltante.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi facendo riferimento al Tariffario Regione Campania, al netto del ribasso d'asta, e, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici*, entrambi in vigore al momento della stipula del contratto. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal R.U.P.

Resta inteso che gli oneri sopraccitati sono soggetti a ribasso d'asta.

Tutti i nuovi prezzi, come i canoni annuali saranno soggetti al ribasso d'asta.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione regionale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni né pretese di sorta.

I lavori di miglioria sotto descritti sono **OBBLIGATORI** e andranno eseguiti nei tempi e nei modi indicati.

a. **CARTELLONISTICA:** entro mesi 6 dalla data di consegna dei lavori, l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e la posa della cartellonistica necessaria presso tutti gli impianti elevatori (ascensori e servoscala), adeguata alla tipologia e finitura estetica dell'impianto, concordata in precedenza con la direzione lavori, per la definizione della tipologia, del materiale da utilizzare e dei contenuti.

In particolare dovranno essere installate le segnalazioni relative a:

- Indicazione caratteristiche impianto con relativo numero di matricola;
- indicazione ente per la verifica biennale;
- numero impianto;
- numero dei piani con indicazione dei vari servizi presenti agli stessi;
- comportamento da seguire in caso di emergenza;
- indicazione per l'utilizzo da parte dei disabili;
- cartellonistica varia di segnalazione e emergenza interna ed esterna;
- ogni altro cartello indicato dalla direzione lavori.

b. **DOCUMENTAZIONE E SCHEMI IMPIANTI:** entro mesi 12 dalla data di consegna dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà provvedere all'integrazione della documentazione in possesso della stazione appaltante, con tutta la documentazione necessaria, manuali e schemi tecnici inclusi, realizzati in proprio o richiesti presso le case costruttrici. Per ogni impianto dovrà essere raccolta tutta la documentazione necessaria e inserita in apposito faldone.

c. **DISPOSITIVI SICUREZZA:** entro mesi 18 dalla data di consegna l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e la posa di tutti i dispositivi necessari (ove già installati garantirne la piena funzionalità), atti al ritorno al piano, in caso di emergenza, della cabina e relativa apertura delle porte. L'impresa dovrà consegnare alla stazione appaltante entro mesi 2 un prospetto indicante la presenza del dispositivo sugli impianti in manutenzione.

d. **DISPOSITIVO TELESOC CORSO:** entro mesi 12 dalla data di consegna dei lavori l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura e posa di dispositivi bidirezionali, comprensivi di ogni accessorio, atti a garantire la comunicazione da parte dell'occupante di cabina con il manutentore o callcenter o personale individuato a tal fine. I dispositivi dovranno avere comunicazione a mezzo linea GSM. L'impresa dovrà provvedere inoltre alla fornitura delle SIM necessarie al funzionamento del dispositivo. Dette SIM resteranno di proprietà dell'impresa appaltatrice, alla quale spetteranno, inoltre, tutti gli oneri di gestione derivanti; inoltre dovrà essere monitorato e garantito costantemente il funzionamento della linea telefonica. L'impresa dovrà consegnare alla stazione appaltante entro mesi 2 un prospetto indicante la presenza del dispositivo sugli impianti in manutenzione.

2.4 Servizio di reperibilità e pronta disponibilità per eventuali emergenze

Il Fornitore deve garantire, compresa nel canone, la reperibilità 24 ore al giorno per 365 giorni all'anno per eventuali chiamate a causa di guasti e/o di interruzioni del servizio che dovessero comportare grave rischio per le persone.

E' fatto quindi obbligo al Fornitore di provvedere all'attivazione di un numero telefonico presidiato per gli intervalli di tempo eventualmente non coperti dagli operatori telefonici del servizio di Call Center. Tutte le segnalazioni eventualmente fatte a tale numero devono comunque essere comunicate a cura del Fornitore al Call Center; quest'ultimo si occuperà poi della registrazione delle segnalazioni relative. Dovrà essere garantita l'attività in un tempo non superiore alle due ore.

Nessuna motivazione potrà essere addotta per sospendere la reperibilità e la pronta disponibilità che deve essere garantito anche in caso di scioperi generali, di categoria o aziendali.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterati ritardi o per inadempienze sugli interventi richiesti.

2.5 Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99

E' obbligo dell'operatore fornire i mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche e/o straordinarie dell'impianto da parte di funzionari degli Enti Pubblici preposti e/o degli Organismi di Certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99, quando ne abbia avuto preavviso, anche telefonico, da parte dell'amministrazione.

Il Fornitore si impegna quindi a prestare servizio di assistenza e sorveglianza in modo da garantire il regolare funzionamento degli impianti.

Art. 3 LAVORI DI MANUTENZIONE ACCESSI ELETTROMECCANICI

I "Lavori di Manutenzione" comprendono l'insieme dei lavori finalizzati al mantenimento dello stato funzionale ed alla conservazione degli impianti elevatori siti negli immobili in uso o in disponibilità della Regione Campania e sono così definiti:

- **MANUTENZIONE PROGRAMMATTA - ordinaria** consistente nel verificare periodicamente gli accessi secondo quanto prescritto dalle normative vigenti, comprensiva di interventi e sostituzione di componenti necessari per garantire il regolare esercizio degli accessi.
- **MANUTENZIONE MIGLIORATIVA - straordinaria** consistente nell'esecuzione di lavori o adeguamenti richiesti dalla stazione appaltante, non riconducibile alla manutenzione programmata oppure porre a norma gli accessi per disposizioni di legge vigenti entrate in vigore nel corso del contratto.
- **REPERIBILITA' E PRONTA DISPONIBILITA'** consistente nell'intervenire H24 per eliminare qualsiasi fermata, comunque determinata, degli impianti oggetto dell'appalto.

3.1 Attività di manutenzione ordinaria

Il servizio prevede l'esecuzione di tutte le attività volte a garantire la piena efficienza di tutti gli accessi elettromeccanici presenti presso gli immobili oggetto dell'accordo quadro ed in particolare:

1. **Manutenzione preventiva e programmata;**
2. **Servizio di reperibilità per eventuali emergenze;**
3. **Assistenza al controllo degli Enti Pubblici e Organismi di certificazione notificati ai sensi dell'art.13 del DPR 162/99.**

Il Verbale di Controllo deve essere predisposto mensilmente dall'operatore, consegnato entro il primo giorno lavorativo di ogni mese ed accettato dal Direttore dei lavori.

Nell'ambito delle attività di manutenzione rientrano tutti gli oneri e obblighi conseguenti alla presa in carico, allo sgombero, al trasporto e allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività svolte. Tali attività dovranno essere effettuate secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

Il manutentore si impegna ad effettuare tre interventi all'anno di manutenzione/riparazione, con periodicità quadrimestrale, di cui la prima visita sarà concordata in concomitanza della sottoscrizione del contratto di appalto;

Gli interventi programmati di manutenzione saranno eseguiti nelle giornate lavorative e nel normale orario di lavoro; le modalità d'intervento non prevedono alcuna interruzione al normale flusso lavorativo e comprendono le attività come meglio specificate **nell'appendice 2:**

Tutte le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti oggetto del presente Capitolato devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto; qualora non siano disponibili le istruzioni del costruttore, le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo;

Per tutti gli interventi è fatto obbligo al manutentore di far constatare l'avvenuta esecuzione a mezzo di un prospetto controfirmato di volta in volta da un suo responsabile e dal direttore dei lavori, incaricato a questi controlli dall'Amministrazione. In mancanza di questo prospetto, l'Amministrazione considererà come non eseguiti tutti gli interventi non documentati come sopra richiesto.

Nel caso fosse necessario sostituire alcune parti dell'impianto in seguito al loro guasto, il manutentore deve utilizzare solo parti di ricambio originali o che garantiscono la stessa durata e qualità.

In caso di guasti, il manutentore si impegna ad intervenire entro 24 ore dalla segnalazione, con personale specializzato.

3.2 Attività di manutenzione straordinaria

Sono interventi di messa a norma o per il ripristino degli impianti elettromeccanici che si dovranno realizzare nel corso della vigenza dell'accordo quadro.

L'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di servizio) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

Sono a carico dell'Amm.ne gli oneri per la fornitura e messa in opera dei materiali necessari per i lavori di adeguamento alle nuove Leggi degli impianti esistenti, l'installazione di nuove apparecchiature richieste o prescritte dalle Autorità Governative, nonché i danni causati da manomissioni o da agenti esterni. Per gli interventi summenzionati, su richiesta dell'Amm.ne, la Ditta aggiudicataria presenterà un preventivo di spesa e se giudicato congruo, seguirà l'ordine di intervento scritto che consisterà in apposito modulo redatto dal tecnico incaricato del suddetto Ufficio nel quale, firmato dal D.L. e vistato dal R.U.P., verrà stabilito la tipologia dell'intervento nel dettaglio, il costo dell'intervento, la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato e s'impegnerà ad eseguire i lavori necessari alle condizioni preliminarmente concordate con la stazione appaltante.

La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata applicando i corrispettivi facendo riferimento al Tariffario Regione Campania, al netto del ribasso d'asta, e, in caso di mancanza di voci, al Prezzario D.E.I. *Impianti Tecnologici*, entrambi in vigore al momento della stipula del contratto. Nel caso trattasi di specie di lavorazioni non comprese in tali elenchi, i nuovi prezzi verranno concordati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal R.U.P.

Resta inteso che gli oneri sopraccitati sono soggetti a ribasso d'asta.

Tutti i nuovi prezzi, come i canoni annuali saranno soggetti al ribasso d'asta.

Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, l'Amministrazione regionale può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi.

L'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di affidare ad altre Ditte eventuali lavori di modifica, sostituzione, rimodernamento degli impianti senza che l'impresa aggiudicataria possa sollevare eccezioni né pretese di sorta.

Art. 4 AMMONTARE DEL CANONE

Le attività ordinarie sono remunerate attraverso un canone trimestrale. Si precisa che nel pagamento del canone risultano sempre compresi i materiali di consumo e/o di usura ed i ricambi necessari per l'effettuazione delle attività previste nel canone stesso. Il canone trimestrale viene determinato moltiplicando il numero degli impianti, in funzione della categoria, per i prezzi predefiniti del servizio, indicati di seguito e ribassato in sede di offerta economica, diviso il numero di trimestri annui.

Canone annuale di manutenzione ordinaria, i costi sono ricavati dall'allegato 10 della gara CONSIP per l'affidamento di servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili adibiti prevalentemente ad uso uffici, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, così come di seguito indicato:

Manutenzione impianti elevatori				
Ascensori	€ 1.200,00	pezzo/anno	37	€ 44.400,00
Servoscale	€ 500,00	pezzo/anno	1	€ 500,00
Canone annuale impianti elevatori				€ 44.900,00
Manutenzione accessi elettromeccanici				
Accessi elettromeccanici	€ 550,00	€/pezzo/anno	24	€ 10.800,00
TOTALE CANONE ANNUALE				€ 55.700,00

Art. 5 – CATEGORIA DEI LAVORI

Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all'appendice «1» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria **superspecialistica OS 4 classifica 2 – Impianti elettromeccanici trasportatori (così come definita nell'Art. 61 e specificato nell'allegato “A” del d.P.R. n. 207 /2010,) classifica II**

Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di due anni a decorrere dalla sottoscrizione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario a completare la procedura di espletamento di una nuova gara e comunque entro la capienza finanziaria stanziata per il presente accordo.

Art. 7 - CRITERI DI AFFIDAMENTO

L'amministrazione dispone che l'aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 D.Lgs 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione automatica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 8 del D.lgs citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara.

La procedura aperta, si terrà con «l'inversione procedimentale» per cui le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, legge n. 120 del 2020, fino al 31 dicembre 2021, sancito nel comma 8 dell'art.133 del D.Lgs 50/2016;

Il contratto avrà la durata di 24 (**ventiquattro**) mesi, a decorrere dalla data di stipula dello stesso, oppure, entro tale data, sino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Resta inteso che tale scadenza, debba intendersi prorogata per tutto il tempo necessario ad eseguire o completare i lavori che siano stati richiesti con ordini di lavoro emessi dall'Amministrazione nel periodo di vigenza contrattuale. Detta proroga non darà diritto

all'appaltatore a pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendo tutto ciò compreso e compensato nei prezzi stabiliti nel *Prezzario dei Lavori Pubblici, in caso di mancanza di voci, nel Prezzario D.E.I. opere edili*, in vigore al momento della stipula del contratto. Oltre che per casi particolari e/o urgenti l'Amministrazione si riserva **la facoltà di ordinare, agli stessi patti e condizioni, lavorazioni anche in altri immobili di proprietà od in uso alla Regione Campania.**

Art. 8 – QUADRO ECONOMICO

Il valore massimo contrattuale dei lavori affidabili, **per la durata due anni**, in base al presente quadro economico per la categoria di lavorazione richiesta, nel periodo di validità dello stesso ammonta ad **€ 200.000,00 (duecentomila/euro) escluso IVA per anno.**

Il predetto importo è comprensivo dell'importo **del canone**, oltre l'Imposta sul Valore Aggiunto e le spese tecniche.

A) IMPORTO DEI LAVORI	
IMPORTO A BASE D'ASTA	€ 197.400,00 (di cui € 44.400,00 per il canone annuo impianti elevatori ed € 10.800,00 per il canone annuo accessi elettromeccanici ed)
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 2.600,00
TOTALE LAVORI	€ 200.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
IVA al 22%	€ 44.000,00
SPESE TECNICHE 2%	€ 4.000,00
TOTALE GENERALE	€ 248.000,00

L'importo complessivo finale di affidamento del contratto sarà stabilito detraendo il ribasso offerto dall'operatore economico primo classificato nella graduatoria di merito.

Art. 9 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO E CONDOTTA DEI LAVORI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO

Nel corso della vigenza dell'accordo quadro, l'Amministrazione provvederà ad affidare i lavori all'impresa, attraverso ordinativi attuativi (Ordini di servizio) secondo un apposito modello predisposto ed in riferimento ad un livello di priorità di urgenza degli interventi/lavori richiesti.

L'Impresa aggiudicataria dovrà :

- istituire un ufficio/recapito munito di telefono e di personale preposto alla ricezione degli "ordinativi" durante le ore lavorative, nonché, provvisto di segreteria telefonica e posta elettronica certificata, senza aggravio di spesa;
- indicare il nominativo ed il recapito telefonico della persona referente con cui conferire, nelle ore serali e nei giorni festivi senza ulteriore aggravio di spesa per la stazione Appaltante, per formulare le richieste di interventi oppure per rappresentare altre situazioni eccezionali;

indicare il nominativo ed il recapito del Referente tecnico al quale l'Amministrazione (in persona del RUP o del D. L. o di altro dipendente delegato) potrà rivolgersi per tutta la durata del contratto. Il referente dell'impresa dovrà, curare per l'impresa l'esecuzione dei servizi di

manutenzione e contattare periodicamente il D.L. per ricevere eventuali disposizioni finalizzati a garantire il completamento regolare dei servizi appaltati

In sede di ordinativo l'Amministrazione provvederà a indicare gli interventi da eseguirsi, fermo restando che qualora nel corso dell'esecuzione si dovessero rendere necessarie prestazioni non previste inizialmente, dette prestazioni saranno contabilizzate e remunerate previa ratifica da parte del D.L. I lavori affidati con le predette modalità ed eseguiti a regola d'arte saranno contabilizzati ad avvenuta ultimazione dell'intervento.

Ciascun intervento di manutenzione ed adeguamento verrà individuato di volta in volta e sarà autorizzato con ordine di servizio scritto, ogni ordine avrà un numero progressivo, a cui sarà allegato il computo metrico con il costo dei lavori, redatto e firmato dalla Direzione Lavori e vistato dal R.U.P. Pertanto, l'impresa, posto che ne sarà avvertita, dovrà preparare e predisporre per l'esecuzione dei lavori, ma non potrà darvi corso senza averne ricevuto l'ordine scritto e se non dopo che il D.L., avrà dato le disposizioni relative. Nell'ordine di servizio verrà stabilita la data di inizio e il tempo massimo per la esecuzione dell'intervento autorizzato. Eseguita la visita del D. L., l'Impresa dovrà attenersi scrupolosamente agli ordini ricevuti, dovrà lavorare senza interruzione e con quel numero di operai che il D. L. giudicherà necessari a condurre a termine i lavori nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine che lo stesso D. L. avrà fissato avendo riguardo dell'urgenza, della località e della importanza dei lavori. L'ordine dei lavori di cui sopra equivale alla consegna degli stessi e se l'Impresa non solleva, alcuna eccezione, si intende che essa è a perfetta conoscenza di quanto deve fare e che la consegna è accettata senza eccezioni.

In relazione a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, ad alcuni interventi può essere riconosciuto il carattere d'urgenza e indifferibilità; sono quelli il cui ritardo nell'esecuzione non consente una sollecita eliminazione di stati di pericoli per l'incolumità e la salute di persone, oppure comporta una grave limitazione nell'uso dell'unità immobiliare. In tali casi all'Appaltatore verrà ordinato di effettuare il lavoro in pronto intervento, in qualsiasi condizione operativa e anche in orario diverso da quello normale di lavoro, ivi compreso l'orario notturno e/o quello festivo. In tale situazione messo a conoscenza il R.U.P., il D. L. può affidare l'intervento tramite comunicazione verbale, telefonica e successivamente confermato con ordine di servizio scritto con allegato il computo metrico dei lavori.

Art. 10- FERMO IMPIANTO

Nel caso si verificassero anomalie da adombrare la sicurezza dell'impianto, l'elevatore dovrà essere immediatamente disattivato sino alla completa rimozione della causa che ne ha determinato il fermo.

Il fermo macchina deve essere immediatamente comunicato all'Amministrazione indicando il tipo di riparazione necessaria e l'importo di spesa per il ripristino. Sull'impianto dovranno essere apposti ai singoli piani cartelli indicante il fuori servizio e il periodo presunto di rimessa in esercizio.

Per ogni fermo impianto sarà cura della direzione lavori, in contraddittorio con l'impresa appaltatrice, stilare un verbale indicante la data di fermo impianto e la data per la rimessa in esercizio dello stesso, entro la quale dovranno essere eliminate tutte le anomalie riscontrate; trascorso tale termine senza la rimessa in funzione dell'impianto, verranno applicate le penali descritte nell' art.21 del presente capitolato.

Art. 11- QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO

La manodopera utilizzata deve essere in possesso dei requisiti necessari di legge (normativa ascensori e/o impiantistica). L'impresa dovrà fornire apposito elenco con l'indicazione dei nominativi dei tecnici che opereranno sugli impianti, con allegata la fotocopia di un documento di identità e del patentino di abilitazione ai sensi delle normative vigenti.

Il personale addetto deve essere identificabile tramite idonea targhetta, recante nominativo della ditta, fotografia e nominativo personale, avere abbigliamento di lavoro e dispositivi di protezione

individuale a seconda della tipologia di lavoro e conforme alle norme vigenti e consono agli ambienti e adottare comportamenti consoni.

L'Amministrazione si riserva il diritto di rescindere il contratto qualora si rendesse necessario per reiterate inadempienze.

Art. 12 – PRESTAZIONI SPECIALI

La ditta appaltatrice dovrà rendersi disponibile all'istruzione della manovra “a mano” in caso di emergenza, a personale identificato nei vari edifici.

Tale prestazione è compresa nel canone mensile fisso.

CAPITOLO 2 Clausole contrattuali

Art. 13 – PAGAMENTI

L'Amministrazione pagherà il canone annuale diviso in tre rate quadrimestrali posticipate, previa attestazione del direttore dei lavori della regolarità dei lavori manutentivi eseguiti, mediante emissione di fattura debitamente vistata per la regolare esecuzione dal direttore dei lavori e confermata dal R.U.P. Per i lavori straordinari l'Amministrazione pagherà quando l'importo dei lavori da liquidare raggiungerà l'importo di € 20.000,00. Ogni fattura emessa senza l'autorizzazione dell'Amministrazione, verrà restituita.

Art. 14 – VARIAZIONE DEL CANONE

La variazione dei canoni sarà effettuata in caso di aumento o diminuzione delle macchine affidate in manutenzione. Il canone fisso annuo è di Euro 1.200,00 per gli ascensori e Euro 500,00. per i servoscala, dai quali sarà dedotto il ribasso d'asta, così come da tabella art. 3.

Le variazioni in diminuzione saranno applicate per fermi superiori a mesi uno.

In caso di consegna di nuovo impianto, l'impresa appaltatrice è tenuta a verificarne la piena funzionalità e le rispondenza alle normative vigenti, stilando un apposito verbale. Qualora lo stesso evidenzia difetti o problemi, ciò dovrà risultare, su indicazione dell'appaltatore, nel predetto verbale; in caso contrario gli eventuali vizi o difetti che dovessero manifestarsi successivamente verranno considerati come dovuti a trascuratezza dell'appaltatore che dovrà provvedere alla loro eliminazione.

Art. 15 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARIA

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii, sia nei rapporti verso l'Amministrazione sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Napoli.

La predetta legge 136/2010 e s.m.i. Trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. L'appaltatore si obbliga ad utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia attivi da parte dell'Amministrazione sia passivi verso gli Operatori della Filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto. L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi,

entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, i codici identificativi di gara (CIG)

La tracciabilità, così come stabilito dalle Linee guida 2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti emanate dall'Autorità di Vigilanza con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, si applica a tutta la filiera delle imprese che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di esecuzione dell'appalto. Sono quindi obbligatoriamente assoggettati agli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 tutti i subcontratti che presentano stretta dipendenza funzionale con il contratto principale. Pertanto, ai fini del comma 7, dell'art.3 della L.136/2010, i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti sono tenuti a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati.

L'appaltatore è altresì obbligato all'invio di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese al fine di permettere alla stazione appaltante di assolvere all'obbligo di verifica di cui al comma 9 dello stesso articolo di legge.

Sempre in tema di materia di antimafia l'appaltatore è obbligato al rispetto delle normativa riguardante il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali e l'identificazione degli addetti nei cantieri stabilita dagli articoli 4 e 5 della legge 136/2010.

ART. 16 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Amministrazione di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L'Appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

ART. 16 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Ai fini della tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati riguardano esclusivamente l'espletamento della presente gara;

b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla presente gara, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione in base alla vigente normativa;

c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- ☐ il personale interno dell'ente implicato nel procedimento;
- ☐ i concorrenti alla seduta pubblica di gara;
- ☐ ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- ☐ altri soggetti della Pubblica Amministrazione;

e) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n° 196;

f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione regionale.

ART. 17 – DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

L'Appaltatore, sarà tenuto a prestare, prima della stipula del contratto, un deposito cauzionale definitivo in misura pari al dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa, sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha altresì il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione, che provvede ad affidare il singolo contratto al concorrente che segue nella graduatoria di merito. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee, **a condizione che in sede di offerta documentino il possesso del requisito nei modi prescritti dalle norme vigenti.** Si precisa che in caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della dichiarazione. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. **La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.**

Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all'Amministrazione. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte

dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o incopia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

ART. 18 – COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è obbligato, ai sensi dell'art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La polizza dovrà coprire i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. **La somma assicurata non potrà essere inferiore all'importo del contratto al lordo dell'I.V.A..** La polizza dovrà inoltre assicurare l'Amministrazione contro la **responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo minimo assicurato è pari a €**500.000,00** (cinquecentomila/00). Deve pertanto ritenersi onere a carico dell'operatore economico, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, di polizze relative a:

1. Assicurazione RCT per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le persone si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante, della direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo.
2. Assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere, oltre agli altri danneggiamenti e distruzioni totali che si verifichino in corso di esecuzione. Le polizze di cui ai precedenti punti 1. e 2., dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori, dovranno portare la dichiarazione di vincolo a favore della stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa, è sostituita da una polizza che tenga indenni la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. In alternativa alla stipulazione delle polizze che precedono, l'esecutore dei lavori potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il lavoro svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, e che il massimale per sinistro non è inferiore a quelli sopra indicati.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito. In caso di riunione di concorrenti, le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile dall'operatore economico mandatario o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale.

Art. 19 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni di forza maggiore sono disciplinati dall'art.166 del D.P.R. 207/2010. Il compenso per danni delle opere è limitato all'importo dei lavori necessari per le riparazioni, computato in base alle condizioni e prezzi contrattuali. Tali lavori sono computati nel libretto delle misure e nel registro di contabilità e quindi accreditati all'esecutore del contratto nei successivi stati di avanzamento e certificati di pagamento, come gli altri lavori contrattuali, al netto del ribasso d'asta.

Non sono risarcibili i danni causati da forza maggiore al cantiere ed ai mezzi d'opera o alle provviste. Rimangono altresì a carico dell'esecutore del contratto i danni di forza maggiore arrecati a tutte le opere provvisorie, cioè alle opere che si rende necessario apprestare per eseguire i lavori appaltati.

ART. 20 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o sia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra questa Amministrazione acquisirà, ex art. 16/bis, comma 10, della L. 2/2009, il DURC attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'Appaltatore e dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti. Qualora l'Amministrazione accerti che l'Appaltatore si è avvalso, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia e secondo le disposizioni di cui al presente capitolato, si procederà comunque a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L'Appaltatore deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m. E i.), nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Nell'ipotesi di inadempimento documentato anche ad uno solo degli obblighi di cui ai commi precedenti l'Amministrazione, si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore (corrispettivo) o da restituire (cauzione) una ritenuta forfetaria di importo pari all'inadempimento contributivo/retributivo riscontrato. Tale ritenuta verrà restituita, senza alcun onere aggiuntivo, quando l'Amministrazione competente avrà dichiarato che l'Appaltatore si sia posto in regola. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi, ovvero, ripetute violazioni dei suddetti obblighi, l'Amministrazione ha facoltà, altresì, di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 21 – RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E RECESSO

L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze

agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi: a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione; b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori; Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..

In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:

- ☐ delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Autorità;
- ☐ delle spese sostenute dall'appaltatore;
- ☐ di un decimo dell'importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

ART. 22 – DIVIETO DI CESSIONE , DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

E' tassativamente vietata la cessione anche parziale del contratto. Il contratto non è fonte di alcun credito pecuniario a favore dell'Appaltatore e pertanto è vietata la cessione di qualsiasi presunto credito basato sul medesimo contratto. La violazione di tale disposizione comporterà la risoluzione immediata del contratto stesso e dell'eventuale contratto specifico affidato, l'incameramento della cauzione richiesta per l'appalto e il relativo contratto specifico, nonché il risarcimento dei danni conseguenti e alle maggiori spese sostenute dall'Amministrazione.

E' altresì vietata la cessione anche parziale del contratto, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese. La cessione del credito potrà essere eseguita in conformità di quanto stabilito dall'art. 187 del D.Lgs 50/2016. In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

ART. 23 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora l'Appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire

il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora l'Appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione dei lavori direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti. Ai sensi dell'art.110 del D.Lgs. 50/2016 in caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l'Accordo, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori.

ART. 24 – RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI E PENALITA' RELATIVE

- Ritardo nella consegna del Verbale di verifica: 100,00 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo per ogni dato non aggiornato rispetto ai termini previsti dal capitolato;
- Ritardo nell'inizio dell'erogazione degli ordini di servizio ordinati: 250 euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto ai termini dallo stesso.

Poiché lo scopo primario del presente servizio di conduzione è la manutenzione preventiva, i casi di **fermo impianto** dovranno essere considerati eventi eccezionali.

- Nel caso di riscontro di mancata manutenzione preventiva accertata dal committente sui singoli impianti oggetto dell'appalto, verrà applicata una sanzione pari ad euro 100,00 per ogni caso di fermo impianto e di ulteriori euro 200,00 per ogni giorno successivo al primo di fermo impianto comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.

- Nel caso che in occasione della verifica periodica, l'ente verificatore emettesse un verbale di divieto all'uso dell'impianto determinato da una carenza di manutenzione o da malfunzionamenti non segnalati al committente, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di divieto all'uso, comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi, fino alla data di ottenimento del verbale con parere favorevole al funzionamento.

Tale penale non verrà applicata nel caso in cui il divieto all'uso dell'impianto sia dipeso dalla non esecuzione di lavori non ancora autorizzati dal committente pur essendo in possesso di relativa segnalazione e/o offerta della ditta manutentrice.

- In caso di ritardo nell'espletamento del servizio di pronto intervento, il committente procederà ad applicare una penale di euro 100,00 per ogni ritardo rilevato e di euro 100,00 per ogni ora eccedente quelle concesse all'art. 2.4 "Servizio di reperibilità e pronta disponibilità" del presente capitolato.

- Nel caso di mancata disponibilità di pezzi di ricambio o componenti che impediscono l'immediata messa in funzione dell'impianto, verrà applicata alla ditta manutentrice una penale di euro 200,00 per ogni giorno di impianto fermo comprendendo nel conteggio anche i giorni prefestivi e festivi.

L'ammontare delle suddette penalità verrà trattenuto sul pagamento della prima fattura emessa successiva- mente all'infrazione accertata e formalmente notificata alla ditta manutentrice.

L'applicazione di tutte le penali di cui sopra avviene per le somme dovute all'Amministrazione, mediante detrazione delle somme dalla stessa in seguito alla fatturazione periodica.

Art. 25 – SUBAPPALTO

I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione **dovrà dichiararne l'intenzione in sede di**

offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. Disciplinare di gara), ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

In caso di subappalto l'Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, dell'adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L'Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Il subappalto dovrà essere autorizzato dall'Amministrazione con specifico provvedimento previo:

a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d'invito (cause ostative di cui all'art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l'Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà – di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 – di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per ogni controversia si procederà a termini di legge e sarà esclusivamente competente il Foro di Napoli

CAPITOLO 3 – Disposizioni riguardanti l'Appaltatore

Art. 27 – PRECAUZIONI PARTICOLARI

Nel formulare l'offerta l'Impresa dovrà tener presente quanto segue:

a) che i servizi di manutenzione saranno eseguiti in locali e ambienti che potranno contenere arredi e apparecchiature non rimovibili e per le quali dovrà essere garantita dall'Impresa la più valida protezione.

b) l'Impresa sarà responsabile dei danni che arrecherà a detti arredi e apparecchiature; che i lavori potranno subire dei rallentamenti o delle sospensioni per necessità derivanti dal funzionamento degli Uffici senza che l'Impresa possa pretendere compensi aggiuntivi.

Art. 28 – ORDINI DIRETTI AGLI OPERAI

Gli operai dell'Impresa debbono obbedire ad ogni ordine che il tecnico incaricato del DEC intenda impartire direttamente in caso di necessità o di urgenza.

In qualunque momento, il tecnico incaricato del DEC potrà ordinare l'allontanamento dal lavoro di quegli operai che si dimostrino indisciplinati e non idonei.

Art. 29 – RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile di tutti i danni che potranno avvenire in seguito alla esecuzione dei lavori, tanto alle persone quanto alle cose, sia dell'Amministrazione regionale che di terzi. A tal uopo procederà con le debite cautele e circospezioni, adottando tutte quelle misure e

precauzioni necessarie per evitare danni alle persone e cose attenendosi a tutte le leggi dello Stato e regolamenti locali, senza che occorra ordine o richiamo dell'Ufficio Tecnico.

Art. 29 – MATERIALI DEPOSITATI SUL LAVORO

I materiali saranno depositati sul luogo dei lavori secondo il bisogno, in quantità tali che il deposito non risulti ingombrante e incomodo.

Art. 30 – PREVENZIONE INFORTUNI E SICUREZZA NEL LAVORO

L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008. Deve esibire quanto previsto dall'allegato XVII e fornire una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavori dipendenti.

Art. 31 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

La Ditta Appaltatrice si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e, se cooperative anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere di ogni altro contratto applicabile nella località che per la categoria venga successivamente stipulato.

Art. 32 – ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri e obblighi di cui al D.P.R. 5/10/2010, N.207, al Capitolato amministrativo, al presente Capitolato speciale ed alla normativa vigente in materia sicurezza sul lavoro.

La predisposizione e gli oneri per le pratiche presso amministrazioni ed enti per permessi, licenze, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, chiusura al traffico veicolare e moto veicolare, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc.. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

Art. 33 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente capitolato: elenco degli impianti elevatori i oggetto dei lavori e allegato al capitolato speciale d'appalto;

In caso di non conformità o divergenza tra due o più documenti di cui sopra, si devono osservare le seguenti priorità:

- a) contratto d'appalto;
- b) capitolato speciale d'appalto;
- c) elenco impianti elevatori;

CAPITOLO 4 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 34 – NORMATIVA GENERALE

Nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, la ditta manutentrice dovrà conformarsi a tutta la normativa vigente al momento dell'effettuazione delle prestazioni, in materia di impianti elevatori (ascensori, servoscala)

Si richiamano in particolar modo, ma senza escludere altre normative applicabili qui non citate:

- la Direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori
- il Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio";
- la norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici";
- la norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici";
- la norma UNI 10411-1 del 16 luglio 2003 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti."; il D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici" per le parti ancora applicabili;
- il D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l'esecuzione della L. 24-10-1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
- il D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 - "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato" per la parti ancora applicabili;
- il D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
- il D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato;
- il D.M. 26 agosto 1992 - "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica";
- il D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 - "Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- il Decreto del Ministero dell'Interno 10 marzo 1998 - "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro";
- il D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 - "Regolamento recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
- la Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 - "Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
- il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
- il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" per le parti relative agli impianti di sollevamento;

- la Legge 46/90 del 5 marzo 1990 - "Norma per la sicurezza degli impianti elettrici", sostituito dal Decreto Ministeriale n. 37 del 22 gennaio 2008 "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici
- il D.P.R. 547/55 - "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro" e normative applicative;
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
- DPR 214/2010 a parziale modifica del DPR 162/1999

L'elenco sopra riportato si intende non esaustivo. La ditta manutentrice è quindi tenuta ad osservare ogni e qualsiasi prescrizione tecnica prevista per gli impianti affidati in manutenzione, indipendentemente dal fatto che la norma sia stata citata o meno.

All'esecuzione dei lavori disciplinati dal presente capitolato, si applicano, altresì, le norme della Legge Regionale del 27 febbraio 2007 n. 3 "Disciplina dei Lavori Pubblici, dei Servizi e delle Forniture in Campania" e per quanto non da essa disciplinato, come stabilito dalla legge regionale medesima, trova applicazione la normativa statale, con particolare riferimento al Decreto legislativo n. 50 04/2016.

Le facoltà e le attribuzioni delle disposizioni sopra indicate attribuite al Ministero dei LL.PP. ed alla direzioni dei lavori sono trasferite all'Amministrazione regionale ed al direttore dei lavori da questa nominato

APPENDICE 1

SCHEDA ATTIVITA' ORDINARIE DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTROMECCANICI

TIPOLOGIA D'INTERVENTO	FREQUENZA
Componenti per quadri di manovra	
Salvamotore magnetotermico	mensile
Interruttori magnetotermici e differenziali	mensile
Alimentazione del circuito di allarme con batteria tampone	mensile
Relé di qualsiasi tipo	mensile
Teleruttori	mensile
Gruppo teleinvertori salita-discesa (S/D)	mensile
Trasformatore monofase e/o trifase e relativi collegamenti	mensile
Valvola automatica manovra o luce	mensile
Gruppo ritardatore	mensile
Raddrizzatore di corrente	mensile
Selettore elettrico di manovra	mensile
Gruppo motore-argano-freno, pulegge di rinvio, regolatore velocità	
Argano	mensile
Coppia vite senza fine-ruota elicoidale	mensile
Bronzine	mensile
Puleggia di trazione	mensile
Cuscinetto reggispinta	mensile
Gruppo freno	mensile
Elettromagnete del freno	mensile
Bobina dell'elettromagnete	mensile
Ganasce del freno	mensile
Ferodi	mensile
Molle e tiranti freno	mensile
Motore aprifreno	mensile
Bronzine motore	mensile
Motore compreso adattamento al semigiunto e al basamento	mensile
Apparecchiature elettromeccaniche del vano corsa e porte al piano	
Linee elettriche fisse del vano corsa (commutatori, bottoniere, serrature, allarme ecc ecc)	mensile
Linea elettrica luce vano corsa	mensile
Sistema citofonico	mensile
Apparecchio telefonico di emergenza in cabina	mensile
Pattini del contrappeso	mensile

Serbatoio olio per ingrassaggio guide	mensile
Serratura e controsserratura	mensile
Apertura e chiusura porte di piano	mensile
Fissaggio pannelli porte di piano	mensile
Bobina di sgancio esterna sottovetro	mensile
Bottoniera di piano	mensile
Ammortizzatore a molla sotto il contrappeso	mensile
Apparecchiature elettromeccaniche del locale macchina	
Tutte le linee elettriche complete nel locale macchina, dall'interruttore generale al quadro di manovra	mensile
Linee di forza motrice	mensile
Linee freno	mensile
Impianto di illuminazione	mensile
Linee di terra	mensile
Porta locale	mensile
Cassetta porta-chiavi esterna	mensile
Funi di sollevamento	
Funi di trazione e sollevamento	mensile
Cabina	
Rivestimento cabina	mensile
Ante cabina	mensile
Maniglie porte	mensile
Cerniere porte	mensile
Fondo di cabina	mensile
Tappeto o pavimento cabina	mensile
Specchiature cabina (vetro, specchio o altro)	mensile
Elettromagnete con relativo pattino retrattile	mensile
Bottoniera di cabina	mensile
Operatore porte automatico completo di sospensione	mensile
Fotocellule per interdizione chiusura porte con relativa linea elettrica	mensile
Pattini di scorrimento con relativi supporti	mensile
Gruppo paracadute	mensile
Illuminazione di emergenza	mensile
Targhette: identificazione impianto, dati impianto, dati e contatti manutentore, segnaletica per emergenza, segnaletica informativa	mensile
Centraline oleodinamiche e componenti elettromeccaniche	

Elettrovalvole con relativi collegamenti e accessori	mensile
Termostato olio	mensile
Termostato resistenza scalda olio	mensile
Guarnizione pistone	mensile
Funi	mensile
Olio centralina con relativo rabbocco	mensile
Centralina ascensore	mensile
Gruppo motore pompa	mensile
Valvole varie	mensile
Manometri	mensile
Termostati	mensile
Dispositivo automatico ritorno al piano	
Dispositivo elettronico con ritorno al piano e apertura porte in caso di emergenza	mensile
Batterie tampone, caricabatteria e centralina	mensile
Servoscala	
prove di funzionamento, controllo e pulizia dei contatti, delle guide di scorrimento e di tutti i componenti principali, prova di funzionamento e verifica di tutte le sicurezze, ingrassaggi e oliature ai vari componenti, verifica cablaggi e apparecchiature, comandi a chiave e telecomandi e tutte le opere di manutenzioni necessarie ad un corretto funzionamento dello stesso, segnaletica varia	mensile
Pulitura	
Pulitura del tetto di cabina, del vano corsa, dei vetri del vano corsa, della fossa, dell'interno cabina, delle porte di cabina	timestrale
Trattamento derattizzazione fossa ascensori e locale macchina	timestrale
Verifica dell'impianto	
Verifica semestrale dell'impianto elevatore con annotazione dei risultati sul libretto di immatricolazione ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 30.04.99, n. 162.	semestrale
Relazioni	
redazione di una relazione tecnica finale di conduzione, con evidenziazione delle parti di impianto maggiormente sollecitate	annuale
preparazione della relazione annuale con dati di consuntivo e dati di impostazione;evidenziando altresì eventuali necessità o proposte migliorative per l'anno di gestione successivo	annuale

APPENDICE 2

SCHEDA ATTIVITA' ORDINARIE DI MANUTENZIONE ACCESSI ELETTROMECCANICI

TIPOLOGIA D'INTERVENTO	FREQUENZA
Controlli installativi	
Corretto posizionamento monoblocco e tamponamenti laterali	quadrimestrale
Controllo taglio spire	quadrimestrale
Controllo ancoraggio monoblocco alla struttura dove richiesto	quadrimestrale
Controllo eventuali fonti di disturbo come cattivi ancoraggi alle strutture, masse metalliche in movimento nelle vicinanze di antenne, ecc	quadrimestrale
Manutenzione meccanica	
Ispezione e messa a punto di componenti meccanici che necessitano di taratura	quadrimestrale
Verifica usura organi movimentazione porte, compreso fissaggio, taratura e lubrificazione degli stessi	quadrimestrale
Lubrificazione di bronzine e cuscinetti	quadrimestrale
Controllo e taratura dispositivo di frenatura	quadrimestrale
Controllo dispositivo di blocco porte in sicurezza	quadrimestrale
Pulizia di parti dell'impianto delicate e inaccessibili e/o comunque necessarie per il buon funzionamento dello stesso	quadrimestrale
Controllo, pulizia e taratura di motori e/o azionatori oleodinamici	quadrimestrale
Controllo dispositivo pneumatici/elettronici di fine corsa o antipanico	quadrimestrale
Manutenzione componenti elettronici e controlli funzionali	
Controllo messa a terra dell'impianto	quadrimestrale
Sostituzione flessibili guasti o non opportunamente dimensionati	quadrimestrale
Controllo tensioni di riferimento del circuito di alimentazione componenti elettronici e batterie	quadrimestrale
Controllo tensioni batterie e gestione impianto con mancanza rete	quadrimestrale
Controllo e pulizia dispositivi ottico-elettronici (antipanico – fine corsa presenza)	quadrimestrale
Controllo fissaggio componentistica e collegamenti caveria	quadrimestrale
Controllo funzionalità segnalazioni luminose e sonore	quadrimestrale
Controllo funzionalità impianto citofonico	quadrimestrale
Verifica gestione impianto	
Controllo funzionalità riportate sulla consolle	quadrimestrale
Controllo taratura M/D	quadrimestrale
Verifica rumorosità disturbo ingresso antenne	quadrimestrale
Controllo taratura dispositivo di pesatura con campione non superiore ai 4,5 hg	quadrimestrale
Controllo dispositivo di primo ingresso ultima uscita	quadrimestrale
Aggiornamento configurazioni secondo le implementazioni tecnico/funzionali richieste	quadrimestrale

L'elenco delle attività e dei controlli degli Appendici 1 e 2 è puramente indicativo in quanto la ditta manutentrice dovrà comunque dar corso ad ogni e qualsiasi verifica prevista o non dalla normativa vigente utile a garantire il corretto e sicuro funzionamento degli impianti in ogni momento.

APPENDICE 3 – sedi, numero e caratteristiche degli impianti elevatori

	SEDE	INDIRIZZO	TIPO IMPIANTO	NR. MATR.	NOTE
NAPOLI	AVVOCATURA	VIA NUOVA MARINA,19	ELETTRICO	1215/87	
	AVVOCATURA	VIA NUOVA MARINA,19	ELETTRICO	1736/85	
	AVVOCATURA	VIA NUOVA MARINA,19	ELETTRICO	1737/85	
	AVVOCATURA	VIA NUOVA MARINA,19	ELETTRICO	1738/85	
	AVVOCATURA	VIA NUOVA MARINA,19	ELETTRICO	1739/85	MONTA AUTO - CAT.B
	RIC.SCIENTIFICA	VIA DON BOSCO,9/E (palazz.3)	OLEODINAMICO	50/2004	
	RIC.SCIENTIFICA	VIA DON BOSCO,9/E (palazz.2)	OLEODINAMICO	315/2006	
	RIC.SCIENTIFICA	VIA DON BOSCO,9/E (biblioteca)	OLEODINAMICO	180/2007	
	RIC.SCIENTIFICA	VIA DON BOSCO,9/E	SERVOSCALA		guasto
	IST.COLOSIMO	VIA S.TERESA DEGLI SCALZI,36	ELETTRICO	473	
	IST.COLOSIMO	VIA S.TERESA DEGLI SCALZI,36	ELETTRICO	474	
	GENIO CIVILE	VIA DE GASPERI,28	ELETTRICO	101	
	GENIO CIVILE	VIA DE GASPERI,28	ELETTRICO	102	
	GENIO CIVILE	VIA DE GASPERI,28	ELETTRICO	103	
	GENIO CIVILE	VIA DE GASPERI,28	SERVOSCALA		In funzione
	S.LUCIA	VIA S.LUCIA,81	ELETTRICO	5381	
	S.LUCIA	VIA S.LUCIA,81	ELETTRICO	5382	
	S.LUCIA	VIA S.LUCIA,81	ELETTRICO	5383	
	S.LUCIA	VIA S.LUCIA,81	ELETTRICO	5384	
	S.LUCIA	VIA S.LUCIA,81	ELETTRICO	5385	

	SEDE	INDIRIZZO	TIPO IMPIANTO	NR. MATR.	NOTE
PROV.AVELLINO	GENIO CIVILE	AV-VIA ROMA	ELETTRICO (2006)	18/2009	in funzione
	L.S.S. "P.V.MARONE"	AV-VIA TUORO CAPPUCCINI,75 (S1-T1)	OLEODINAMICO(2004)	NR.9/2004	ceduto in comodato fino al 2019-SPETTA SOLO MANUTENZIONE STRAORDINARIA
	CFPR D'ORSO	MERCOGLIANO-VIA SERRONI,3	ELETTRICO (2003)	227	in funzione

	GENIO CIVILE	ARIANO IRPINO-VIA FONTANANOVA,15	ELETTRICO (2002)	05/2002	SPETTA SOLO MANUTENZIONE ORDINARIA - in funzione
PROV.BENEVENTO	GENIO CIVILE	BN-VIA ARCO DI TRAIANO	ELETTRICO (1980)	590/BN	in funzione
	GENIO CIVILE	BN-VIA ARCO DI TRAIANO	ELETTRICO (1980)	591/BN	in funzione
	GENIO CIVILE	BN-VIA ARCO DI TRAIANO	ELETTRICO (1992)	2241/92	in funzione
	CENTRO DIREZIONALE	BN-VIA S.COLOMBA	OLEODINAMICO (2004)	NR.14/05	in funzione
	CENTRO DIREZIONALE	BN-VIA S.COLOMBA	OLEODINAMICO (2004)	NR.13/05	in funzione

PROV.SALERNO	CFPR GALLOTTA	SA- VIA CLARK,103	SERVOSCALA		guasto
	CFPR GALLOTTA	SA- VIA CLARK,103	OLEODINAMICO (2004)	24/2004	in funzione
	GENIO CIVILE	VIA SABATINI,3	ELETTRICO (2004)	30/2004	in funzione
	GENIO CIVILE	VIA SABATINI,3	ELETTRICO (2004)	31/2004	In funzione

PROV.CE	GENIO CIVILE	VIA C.BATTISTI,30	OLEODINAMICO (2011)	1566/11	in funzione
	CFPR MARINO	SN.LA STRADA- VIALE CARLO III	SERVOSCALA	4973	guasto

ASCENSORI CENTRI PER L'IMPIEGO

SEDE		INDIRIZZO	TIPO IMPIANTO	NR. MATR.	NOTE
Benevento		Via 25 Luglio	n.4 persone – 325 kg.	0257	In funzione
Benevento		Via 25 Luglio	n.6 persone – 480 kg.	0256	In funzione
Avellino		Via Pescatori,91/93	Piattaforma elevatrice 300 Kg	E3788	In funzione
Agropoli (SA)		Viale Lazio s.n.c.	n.9 persone - 675 kg	10349572	In funzione
Nocera Inferiore (SA)		Via Gucci,24	Idraulico – n.6 persone		In funzione
Casal di Principe (CE)		Via P.P. Pasolini,10			In funzione
Torre del Greco (NA)		Viale del Commercio,1			In funzione

Totale ascensori da manutenzionare: n. 37;

Totale servoscala: n.1

APPENDICE 3 – sedi degli accessi elettromeccanici

CITTA'	INDIRIZZO	NUMERO
--------	-----------	--------

NAPOLI	Via S. Lucia, 81	8
NAPOLI	Via DE Gasperi	4
NAPOLI	Via Marina “Palazzo Armieri”	2
NAPOLI	Centro Direzionale Torre A/6	6
NAPOLI	Centro Direzionale Torre C/3	4
TOTALE		24